

**PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DELL'ULTERIORE CAPACITÀ TRASMISSIVA
DISPONIBILE IN AMBITO NAZIONALE E DELLE FREQUENZE TERRESTRI, AI
SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1031-BIS, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N.
205, COSÌ COME INTRODOTTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145**

CAPO I – Definizioni, oggetto e campo di applicazione

**Articolo 1
(Definizioni)**

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
 - a. “*Legge di Bilancio*”: legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” (di seguito *Legge di Bilancio 2018*), come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” (di seguito *Legge di Bilancio 2019*);
 - b. “*ulteriore capacità trasmissiva disponibile e frequenze aggiuntive*”: la capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e le frequenze terrestri di cui all'articolo 1, comma 1031-*bis* della *Legge di Bilancio*;
 - c. “*diritto d'uso delle frequenze generico*”: un diritto d'uso senza specificazione delle frequenze per l'esercizio di una rete pianificata dal PNAF e corrispondente (con dimensione pari) alla metà di un *multiplex* nazionale in tecnologia DVB-T2;
 - d. “*diritto d'uso delle frequenze specifico*”: un diritto d'uso delle frequenze per l'esercizio di una specifica rete nazionale pianificata dal PNAF;
 - e. “*lotto oggetto della procedura onerosa*”: un singolo diritto d'uso delle frequenze generico, come definito alla precedente lettera *c*);
 - f. “*operatore di rete*”: un soggetto che ha conseguito l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice;
 - g. “*soggetto nuovo entrante*”: un soggetto che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di cui al presente provvedimento non risulta titolare di diritti d'uso di frequenze per l'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva terrestre in ambito nazionale;

- h. “operatore esistente di tipo A”: un operatore di rete di radiodiffusione televisiva terrestre, che, a seguito della procedura di conversione di cui alla delibera n. 129/19/CONS, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di cui al presente provvedimento, risulta titolare, singolarmente, solo di un diritto d’uso senza specificazione delle frequenze per l’esercizio di una delle reti nazionali pianificate dal PNAF (corrispondente alla metà di un *multiplex* nazionale in tecnologia DVB-T2) o, congiuntamente, di un unico diritto d’uso di frequenze specifico per l’esercizio di una specifica rete nazionale in tecnologia DVB-T2 pianificata dal PNAF;
- i. “operatore esistente di tipo B”: un operatore di rete di diffusione televisiva terrestre, che, a seguito della procedura di conversione di cui alla delibera n. 129/19/CONS, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di cui al presente provvedimento, risulta titolare di due diritti d’uso di frequenze specifici per l’esercizio di due specifiche reti nazionali in tecnologia DVB-T2 pianificate dal PNAF, nonché di un diritto d’uso senza specificazione delle frequenze per l’esercizio di una delle reti nazionali pianificate dal PNAF (corrispondente alla metà di un *multiplex* nazionale in tecnologia DVB-T2);
- j. “operatore esistente di tipo C”: l’operatore di rete di tipo B che ha promosso innanzi al Consiglio di Stato il giudizio definito con sentenza n. 5928/2018 del 16 ottobre 2018 (Persidera S.p.A.);
- k. “aggiudicatario”: un soggetto che risulta assegnatario di uno o più lotti ad esito della procedura onerosa di cui al presente provvedimento;

2. Non sono considerati soggetti nuovi entranti, di cui al comma 1, lettera g., i soggetti che:

- a. esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un soggetto di cui al comma 1, lettere h., i., j.;
- b. siano sottoposti al controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, da parte di un soggetto di cui al comma 1, lettere h., i., j.;
- c. siano sottoposti al controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, in via diretta o indiretta, anche congiuntamente, un soggetto di cui al comma 1, lettere h., i., j.

3. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 1, lettere h., i., j., i soggetti che:

- a. esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su tali soggetti;
- b. siano sottoposti al controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, da parte di tali soggetti;
- c. siano sottoposti al controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, in via diretta o indiretta, anche congiuntamente, tali soggetti.

4. Ai fini di quanto definito ai commi nn. 2 e 3, il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 43, comma 15, del decreto legislativo n. 177 del 2005, e dell'influenza notevole di cui al medesimo articolo 2359, comma 3.

Articolo 2 **(Oggetto e campo di applicazione)**

1. Il presente provvedimento regola, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031-*bis* della *Legge di Bilancio*, la procedura onerosa senza rilanci competitivi per l'assegnazione dell'ulteriore capacità trasmissiva disponibile e delle frequenze aggiuntive.
2. Ai sensi della delibera n. 129/19/CONS sono destinate alla presente procedura le frequenze relative a 2 reti (*multiplex*) delle 12 reti DVB-T2 pianificate dal PNAF per il servizio televisivo nazionale, e la relativa capacità trasmissiva.
3. In applicazione del criterio di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1, comma 1031-*bis* della *Legge di Bilancio*, la presente procedura ha ad oggetto n. 4 lotti, ovvero 4 diritti d'uso delle frequenze generici, ciascuno con dimensione pari alla metà di un *multiplex* nazionale in tecnologia DVB-T2.
4. I 4 lotti oggetto della procedura sono suddivisi in tre categorie, denominate P1, P2 e P3. Alla categoria P1 afferisce un lotto; alla categoria P2 afferisce un lotto; alla categoria P3 afferiscono due lotti.
5. I lotti sono assegnati mediante procedura onerosa senza rilanci competitivi, articolata in tre distinte fasi, da effettuare separatamente in sequenza, secondo il seguente ordine: fase I per la categoria P1, fase II per la categoria P2 e fase III per la categoria P3.

CAPO II – Valore minimo dei lotti oggetto della procedura onerosa

Articolo 3 **(Valore minimo per le offerte presentate)**

1. Per ciascun lotto, il valore minimo (prezzo di riserva) per le offerte presentate (componente economica) è pari a euro 7.900.000,00 ferma restando l'applicazione dei fattori correttivi di cui al comma 2.
2. Il prezzo di riserva di cui al comma precedente è ridotto di un fattore del 50%, per il lotto della categoria P1 e per il lotto della categoria P2.

CAPO III - Misure atte a favorire il pluralismo e la concorrenza nel mercato

Articolo 4 (Riserve e limitazioni)

1. Nessun operatore può detenere, singolarmente o congiuntamente (mediante la stipula di un accordo commerciale o intesa con altro operatore), diritti d'uso delle frequenze (generici o specifici) ulteriori rispetto a quelli necessari per l'esercizio di 3 reti nazionali delle 12 pianificate dal PNAF in tecnologia DVB-T2 (*cap*).
2. In ragione del *cap* di cui al precedente comma 1, sono introdotte le seguenti limitazioni alla presentazione delle offerte alla procedura onerosa oggetto del presente provvedimento:
 - a. i soggetti nuovi entranti e gli operatori di tipo A possono presentare offerte per tutti i lotti in gara afferenti alle categorie P1, P2 e P3;
 - b. gli operatori di tipo B possono presentare offerte per un solo lotto in gara, afferente alla categoria P3;
 - c. l'operatore di tipo C può presentare offerte per il lotto in gara afferente alla categoria P2 e per un lotto in gara afferente alla categoria P3.
3. La valutazione del *cap* di cui al comma 1, per ciascun partecipante, è effettuata in corso di svolgimento della procedura, secondo le modalità specificate al successivo articolo 6.

CAPO IV - Procedura comparativa onerosa di assegnazione dei lotti

Articolo 5 (Presentazione della domanda)

1. I soggetti nuovi entranti, gli operatori di tipo A, di tipo B e l'operatore di tipo C possono presentare domanda di partecipazione alle procedure di cui al presente provvedimento, nel rispetto delle riserve e limitazioni di cui all'articolo 4.
2. Non possono partecipare alle procedure di cui al presente provvedimento i soggetti che:
 - a. esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un altro partecipante;
 - b. siano sottoposti al controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, da parte di un altro partecipante;
 - c. siano sottoposti al controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, in via diretta o indiretta, anche congiuntamente, un altro partecipante.

3. Ai fini di quanto previsto al precedente comma, il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 43, comma 15, del decreto legislativo n. 177 del 2005, e dell'influenza notevole di cui al medesimo articolo 2359, comma 3.
4. Ciascun partecipante, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, presenta specifica domanda per ciascuno dei lotti per i quali si candida all'assegnazione.
5. I soggetti che presentano più domande, per richiedere l'assegnazione di più lotti, devono avere e conservare la stessa forma societaria, ed in caso di forma associata la stessa composizione, per tutti i lotti, fino all'assegnazione dei relativi diritti d'uso.
6. Ciascun partecipante può presentare una sola domanda per ciascuno dei lotti in gara. Con riferimento ai lotti della categoria P3, gli operatori esistenti di tipo B e l'operatore di tipo C possono presentare una sola domanda.
7. La domanda di partecipazione, secondo quanto specificato nel disciplinare di gara predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, per ciascun lotto, contiene un'offerta suddivisa in una componente tecnica e in una componente economica.

Articolo 6

(Procedura di aggiudicazione dei lotti)

1. L'aggiudicazione dei lotti di cui al presente provvedimento e afferenti alle tre categorie (P1, P2, P3) di cui all'articolo 2, comma 4, avviene mediante procedura onerosa senza rilanci competitivi, articolata in tre fasi distinte, aventi ad oggetto l'assegnazione dei lotti delle categorie, rispettivamente, P1, P2 e P3. Le fasi si svolgono in sequenza, secondo il seguente ordine: fase I, fase II e fase III. All'avvio di ciascuna fase è propedeutica la conclusione della fase precedente. Ciascuna fase della procedura si conclude con l'aggiudicazione dei lotti della relativa categoria. I soggetti aggiudicatari dei lotti sono individuati sulla base di graduatorie distinte per ciascuna categoria di lotti. Nell'ambito di ciascuna fase della procedura, è redatta un'unica graduatoria per tutti i lotti afferenti alla categoria oggetto di assegnazione.
2. Al termine della fase II, per il soggetto aggiudicatario del lotto afferente alla categoria P2, è effettuata una valutazione prospettica del *cap* di cui all'articolo 4, comma 1. Qualora tale soggetto, per effetto dell'aggiudicazione di tale lotto, acquisisca titolo per il rilascio da parte del Ministero dello sviluppo economico di un diritto d'uso delle frequenze che gli consenta di raggiungere il suddetto *cap*, lo stesso non è ammesso a partecipare alla successiva fase III della procedura e le domande, eventualmente presentate da tale soggetto per concorrere all'assegnazione dei lotti afferenti alla categoria P3, non sono oggetto di valutazione.

3. Il versamento dell'importo dovuto dall'aggiudicatario corrispondente all'offerta economica presentata è rateizzato secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara predisposto dal Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 7 **(Criteri di aggiudicazione dei lotti)**

1. Nell'ambito di ciascuna fase della procedura, avente ad oggetto una specifica categoria di lotti, la graduatoria è redatta, secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara, mediante l'attribuzione di un punteggio complessivo all'offerta presentata da ciascun partecipante per ognuno dei lotti in gara afferenti alla categoria. Tale punteggio è risultante dalla valutazione delle componenti tecnica ed economica dell'offerta, effettuata sulla base dei criteri stabiliti ai successivi articoli nn. 8 e 9. Sono ammesse alla valutazione esclusivamente le offerte la cui componente economica è non inferiore al valore minimo (prezzo di riserva) indicato all'articolo 3 per ciascuna categoria di lotti oggetto della procedura, come specificato nel relativo disciplinare. Le valutazioni della componente tecnica e della componente economica dell'offerta sono effettuate, per ciascun lotto, secondo la seguente ripartizione:

- Punteggio massimo della componente tecnica dell'offerta: 80 punti;
- Punteggio massimo della componente economica dell'offerta: 20 punti;

2. Le graduatorie di cui ai precedenti commi sono rese pubbliche.

3. Al termine delle procedure di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico assegna i diritti d'uso agli aventi titolo, secondo la procedura di cui al Capo V e le modalità specificate nel disciplinare di gara.

4. Nello svolgimento della procedura di cui al presente provvedimento il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di un apposito *advisor*.

Articolo 8 **(Criteri di valutazione della componente tecnica dell'offerta)**

1. La valutazione della componente tecnica dell'offerta sarà effettuata fino alla concorrenza del valore massimo (80 punti), secondo le modalità stabilite dal Ministero dello sviluppo economico nel disciplinare di gara, sulla base dei criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1031-*bis* della Legge di Bilancio. I suddetti criteri direttivi, con la relativa ripartizione dei punteggi massimi attribuibili, sono elencati in Tabella 1, unitamente ai criteri applicativi individuati per ciascun criterio direttivo ai fini della valutazione delle offerte da parte del Ministero dello sviluppo economico. La ripartizione dei punteggi massimi attribuibili per i singoli criteri applicativi è dettagliata nel disciplinare di gara. Per ogni offerta, il punteggio attribuito in relazione a ciascun criterio direttivo è quello risultante dalla somma dei punteggi attribuiti con riferimento ai singoli criteri applicativi. Il punteggio complessivo

attribuito alla componente tecnica dell'offerta si ottiene come somma dei punteggi parziali attribuiti in base ai singoli criteri direttivi.

Tabella A: Criteri di valutazione e relativi punteggi della componente tecnica dell'offerta.

Criteri di valutazione	Max. punti
<p>1. Garantire la continuità del servizio, la celerità della transizione tecnologica nonché la qualità delle infrastrutture tecnologiche messe a disposizione dagli operatori di rete nazionali operanti nel settore, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale (lett. d dell'articolo 1, comma 1031-bis della Legge di Bilancio)</p>	20
<p>1.1 Idoneità del piano tecnico di realizzazione della nuova rete a garantire il rispetto degli obiettivi di qualità delle infrastrutture tecnologiche e continuità del servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caratteristiche tecniche generali dell'<i>head end</i> (ad esempio, numero e tipo dei codificatori, ridondanza dei codificatori, gruppi di continuità di alimentazione, utilizzo di multiplazione statistica, ridondanza del <i>multiplex</i>); • Caratteristiche tecniche generali della rete di distribuzione (ad esempio, tipologia e numero dei collegamenti alla sede di multiplazione, ridondanze dei collegamenti, tecnologie impiegate - collegamenti satellitari, ponti radio, collegamenti via rete fissa - e capacità supportata); • Caratteristiche tecniche generali della rete di diffusione quali, ad esempio, la configurazione della rete, il numero di impianti di diffusione, la ridondanza dei componenti di rete attivi (trasmettitori) e passivi (cavi di alimentazione, sistemi radianti) e i gruppi di continuità di alimentazione; • Efficienza spettrale (Mbit/s/MHz) come risultante dalla configurazione trasmissiva utilizzata; capacità trasmissiva disponibile; percentuale di copertura di territorio e popolazione per ciascun bacino regionale; • Sistemi previsti di configurazione, monitoraggio e controllo della rete e della qualità dei servizi; sistemi di gestione degli interventi di ripristino della rete. 	
<p>1.2. Celerità della transizione tecnologica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tempi previsti per la realizzazione della rete in conformità al piano tecnico (specificando la percentuale garantita di copertura di popolazione e territorio). 	

<p>1.3. Garanzie di sostenibilità patrimoniale, economica e finanziaria del piano tecnico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investimenti programmati per la realizzazione delle infrastrutture della nuova rete fino al 30 giugno 2022; • Solidità patrimoniale della società partecipante e del gruppo di appartenenza (capacità di autofinanziamento), sostenibilità economica e finanziaria del piano tecnico. 	
<p>2. Valorizzare le esperienze maturate dagli operatori di rete nazionali nel settore, con particolare riferimento alla realizzazione di reti di radiodiffusione digitale (lett. e dell'articolo 1, comma 1031-bis della Legge di Bilancio)</p>	25
<p>2.1 Aver svolto attività come operatore di rete di radiodiffusione televisiva terrestre nazionale in tecnica digitale per almeno 5 anni.</p>	
<p>2.2 Esperienze maturate dalla società partecipante (direttamente o per il tramite di società terze) nella progettazione, realizzazione e gestione di reti di radiodiffusione televisiva terrestre nazionale in tecnica digitale.</p>	
<p>2.3 Esperienze maturate dalla società partecipante (direttamente o per il tramite di società terze) nella ricerca e sviluppo in tecnologie innovative nell'ambito dell'attività di radiodiffusione televisiva terrestre nazionale in tecnica digitale.</p>	
<p>3. Valorizzare la capacità strutturale di assicurare l'efficienza spettrale, le professionalità e le competenze maturate nel settore, l'innovazione tecnologica e l'ottimale, effettivo e tempestivo sfruttamento della capacità trasmissiva e delle frequenze aggiuntive (lett. f dell'articolo 1, comma 1031-bis della Legge di Bilancio)</p>	25
<p>3.1 Capacità strutturale di assicurare l'efficienza spettrale, con riferimento alle reti attualmente autorizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consistenza della rete in termini di numero di impianti di diffusione in esercizio, alla data di presentazione della domanda; • Capacità trasmissiva netta disponibile (in Mbit/s) ed efficienza spettrale (Mbit/s/MHz) come risultanti dalla configurazione trasmissiva utilizzata (schema di modulazione, codifica di canale, numero di portanti, schema delle portanti pilota, rapporto tra intervallo di guardia e intervallo di simbolo), alla data di presentazione della domanda; • Percentuale di copertura di territorio e popolazione a livello nazionale, dettagliata per singolo bacino regionale, alla data di presentazione della domanda; 	

<ul style="list-style-type: none"> • Impiego di tecniche efficienti di codifica di sorgente nei <i>multiplex</i> attualmente eserciti (percentuale di impiego di codifiche MPEG-2/MPEG-4 sul totale) e impiego di multiplazione statistica, alla data di presentazione della domanda; • Impiego e sperimentazione di tecnologie innovative anche a beneficio dell'utenza nell'ambito delle reti attualmente esercite (DVB-T2, diffusione di programmi HD e formati HD utilizzati, diffusione di programmi UHD, codifica MPEG-4, HEVC, interattività), fino alla data di presentazione della domanda. 	
<p>3.2 Professionalità e competenze impiegate nel settore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Livelli occupazionali della società nell'attività di operatore di rete; • Programma di impiego e relativo profilo professionale delle risorse umane dedicate alla realizzazione della nuova rete (incluse quelle imputabili a società controllate o a società terze fornitrici di servizi e prodotti). 	
<p>3.3. Innovazione tecnologica e ottimale, effettivo e tempestivo sfruttamento della capacità trasmissiva e delle frequenze aggiuntive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Totale dei costi sostenuti nel quinquennio precedente e degli investimenti effettuati in tecnologie innovative e attività di sperimentazione (come risultante dai documenti contabili o da altra idonea documentazione); • Investimenti programmati in ricerca e sviluppo in tecnologie innovative, come risultante dalla pianificazione triennale 2020-2022. 	
<p>4. Assicurare la miglior valorizzazione dello spettro, tenendo conto della attuale diffusione di contenuti di buona qualità in tecnologia televisiva digitale terrestre alla più vasta maggioranza della popolazione italiana (lett. g dell'articolo 1, comma 1031-bis della Legge di Bilancio)</p>	10
<p>4.1 Prestazioni offerte ai fornitori di servizi (FSMA) sui <i>multiplex</i> attualmente autorizzati alla data di presentazione della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per ciascun <i>multiplex</i>, livello di occupazione, in termini di percentuale di capacità trasmissiva effettivamente utilizzata sul totale (grado di occupazione del <i>multiplex</i>) e quantità dei programmi diffusi, considerando anche i relativi formati video (SD/HD/UHD). 	

2. Non sono collocati in graduatoria i candidati che non raggiungono almeno una soglia di 40 punti sui 80 attribuibili.

Articolo 9

(Criteri di valutazione della componente economica dell'offerta)

1. La valutazione della componente economica di ciascuna offerta sarà effettuata fino alla concorrenza del valore massimo (20 punti), secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara, tramite la seguente formula:

$$P_{OE} = \frac{O_E \times 20}{O_E^{max}}$$

essendo:

O_E = valore della componente economica di ciascuna offerta presentata da un partecipante;

O_E^{max} = valore massimo della componente economica delle offerte presentate;

P_{OE} = punteggio attribuito alla componente economica di ciascuna offerta presentata da un partecipante.

Articolo 10

(Calcolo dei punteggi e formazione della graduatoria finale per ciascuna categoria di lotti)

1. Per ciascuna categoria di lotti, terminata l'attribuzione dei punteggi alle componenti tecnica ed economica delle offerte presentate dai partecipanti per ciascun lotto afferente alla categoria, è determinato un punteggio complessivo relativo a ciascuna offerta. Il punteggio complessivo per ciascuna offerta è dato dalla seguente formula:

$$P_O = P_{OT} + P_{OE}$$

essendo:

P_{OT} = punteggio attribuito alla componente tecnica di ciascuna offerta presentata da un partecipante;

P_{OE} = punteggio attribuito alla componente economica di ciascuna offerta presentata da un partecipante;

P_O = punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta presentata da un partecipante.

2. Sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta come indicato al comma 1, per ciascuna categoria di lotti, il Ministero dello sviluppo economico provvede a redigere una graduatoria. Nel rispetto delle riserve e limitazioni di cui all'articolo 4, procede ad assegnare ai soggetti partecipanti i lotti afferenti alla categoria, in base all'ordine di collocazione in graduatoria delle relative offerte.

3. In caso di parità di punteggio, è accordata preferenza al soggetto nuovo entrante.

CAPO V – Procedure di assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze

Articolo 11

(Procedura per il rilascio dei diritti d’uso generici)

1. Agli operatori che risulteranno aggiudicatari di uno o più lotti ad esito della procedura onerosa di cui al presente provvedimento, il Ministero dello sviluppo economico rilascia, per ciascun lotto, un diritto d’uso senza specificazione delle frequenze per l’esercizio di una delle reti nazionali pianificate dal PNAF.

Articolo 12

(Procedura per il rilascio dei diritti d’uso specifici)

1. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia, in conformità ai criteri di assegnazione di cui all’articolo 3 della delibera n. 129/19/CONS, un diritto d’uso specifico di frequenze per l’esercizio di una specifica rete nazionale pianificata dal PNAF ai soggetti che siano in possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 25 del Codice e che soddisfino i seguenti requisiti:

- a. siano titolari singolarmente di due diritti d’uso senza specificazione delle frequenze per l’esercizio di una delle reti nazionali pianificate dal PNAF, corrispondenti ad un *multiplex* nazionale in tecnologia DVB-T2 pianificato ai sensi del PNAF;
- b. siano titolari congiuntamente, in virtù di un accordo commerciale (intesa), di due diritti d’uso senza specificazione delle frequenze per l’esercizio di una delle reti nazionali pianificate dal PNAF, corrispondenti ad un *multiplex* nazionale in tecnologia DVB-T2 pianificato ai sensi del PNAF.

Articolo 13

(Durata dei diritti d’uso delle frequenze)

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1031-*ter*, della Legge di Bilancio, la durata dei diritti d’uso nazionali delle frequenze pianificate dal PNAF è stabilita pari a 10 anni, rinnovabile secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal Ministero dello sviluppo economico e decorrente dalla data di completa attuazione del PNAF.

2. I diritti d’uso delle frequenze relativi alle attuali reti in esercizio cessano di avere efficacia alla data di attuazione del PNAF, secondo il calendario nazionale definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di cui all’articolo 1, comma 1032 della Legge di Bilancio.

CAPO VI – Disposizioni finali

Articolo 14

(Misure per la realizzazione delle reti da parte di soggetti nuovi entranti)

1. Qualora, ad esito della procedura onerosa di cui al presente provvedimento, un soggetto nuovo entrante risulti aggiudicatario di almeno due lotti e soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 12 per il rilascio da parte del Ministero dello sviluppo economico di un diritto d'uso specifico di frequenze per l'esercizio di una specifica rete nazionale pianificata dal PNAF, l'Autorità si riserva di intervenire al fine di introdurre un'apposita disciplina di accesso *wholesale* alle infrastrutture di rete volta a favorire la realizzazione della nuova rete, a garanzia dei principi del pluralismo esterno nonché dell'uso efficiente e della gestione efficace delle frequenze radio nell'ambito della procedura di riorganizzazione dello spettro conseguente al processo di *refarming* della banda 700 MHz.

Articolo 15

(Procedura in caso di lotti non assegnati)

1. Qualora all'esito delle procedure di cui all'articolo 12 rimangano lotti non assegnati, l'Autorità si riserva di definirne successivamente la destinazione.

Articolo 16

(Disposizioni finali)

1. Nelle ipotesi di conversione, trasferimento o acquisizione di diritti d'uso delle frequenze televisive, l'Autorità, nell'adozione delle misure di cui all'articolo 14-ter del Codice, assicura, per ciascun operatore, il rispetto del *cap* di cui all'articolo 4, comma 1.